

At. "A" all'atto
n. 13667 di Rac.

STATUTO DI
"VIVA SOCIAL POWER - COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE"

(di seguito, lo "Statuto")

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1
(Costituzione e denominazione)

1.1. È costituita, ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un'associazione non riconosciuta denominata **"VIVA SOCIAL POWER - COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE"** (di seguito denominata **"CER"** o **"Associazione"**).

1.2. L'Associazione si configura quale comunità energetica rinnovabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 22 della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.

1.3. Il presente Statuto recepisce e fa propri integralmente tutti i requisiti, i vincoli e le prescrizioni stabilite dalla normativa europea e nazionale vigente in materia di comunità energetiche rinnovabili, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) la Direttiva (UE) 2018/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; b) il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive modificazioni ed integrazioni ("D.Lgs. 199/2021"); c) la Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni ("Delibera ARERA 727/2022"); d) il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414 e successive modificazioni ed integrazioni ("Decreto CER"); e) le Regole Operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR approvate con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 22 del 23 febbraio 2024 e successive modificazioni ed integrazioni ("Regole Operative GSE" e congiuntamente alla normativa sopra richiamata la **"Normativa Applicabile"**).

Articolo 2
(Sede)

2.1. La CER ha sede legale nel Comune di ASSISI.

2.2. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite e soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, uffici, rappresentanze e delegazioni. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Articolo 3
(Durata)

3.1. La durata della CER è stabilita a tempo indeterminato.

3.2. La CER potrà essere sciolta esclusivamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 4
(Scopi e attività)

4.1. La CER non ha scopo di lucro come scopo principale e, nel rispetto della Normativa Applicabile, ha per oggetto la realizzazione di una comunità di energia rinnovabile.

Stefano P. M. M. M.

Carlo B. B. B.

M. M. M.

4.2. L'obiettivo principale della CER è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai membri, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei membri.

4.3. La CER: a) è soggetto giuridico autonomo ed effettivamente controllato dai membri situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER stessa; b) garantisce che la partecipazione sia aperta e volontaria, basata su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori; c) mantiene come finalità prevalente quella di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari; d) garantisce che i membri mantengano i loro diritti di clienti finali, ivi compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e di recedere dalla partecipazione alla CER.

4.4. Per il miglior svolgimento della sua attività e per il raggiungimento delle proprie finalità, la CER potrà: a) acquistare, vendere, permutare, locare, gestire e amministrare beni immobili e mobili, impianti e infrastrutture; b) stipulare contratti di fornitura, appalto, mandato, agenzia, commissione e ogni altro contratto necessario o utile; c) partecipare a procedure di evidenza pubblica, bandi e gare, anche in forma associata; d) costituire o partecipare a cooperative, fondazioni, consorzi, associazioni temporanee, reti di imprese e altre forme di collaborazione; e) contrarre finanziamenti e rilasciare garanzie; f) promuovere attività di ricerca, formazione e sensibilizzazione; g) compiere ogni altra operazione ritenuta necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

4.5. È fatto espresso ed assoluto divieto alla CER di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO II ASSOCIATI

Articolo 5 (Categorie di associati)

5.1. Gli associati sono i membri della CER (di seguito "**Membri**" o "**Associati**") e si distinguono nelle seguenti categorie:

- "**Membri Fondatori**": coloro che partecipano alla costituzione della CER sottoscrivendo l'atto costitutivo ovvero coloro che, previa deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo, acquisiscano tale qualifica entro dodici mesi dalla costituzione;

- "**Membri Ordinari**": tutti coloro che, successivamente alla costituzione, vengano ammessi a far parte della CER secondo le modalità previste dal presente Statuto.

5.2. I Membri Ordinari si distinguono ulteriormente in:

- "**Membri Produttori**": coloro che detengono la proprietà ovvero la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Applicabile;

- "**Membri Consumatori**": coloro che, in qualità di clienti finali, condividono l'energia elettrica prodotta dagli impianti della comunità.

- "**Membri Onorari**": coloro che si sono particolarmente distinti attraverso la propria competenza, esperienza o reputazione nel campo della sostenibilità energetica e ambientale o che abbiano reso servizi di eccezionale

rilievo alla CER, nominati tali con deliberazione del Consiglio Direttivo ed esonerati dal versamento delle quote associative, salvo diversa loro volontà;

- "**Membri Benefattori**": coloro che, pur non essendo titolari di punti di connessione attivi in una Configurazione della CER, intendono sostenere le finalità della CER attraverso il proprio contributo morale, professionale o economico.

I Membri Onorari e Benefattori non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dall'energia condivisa.

5.3. In considerazione della struttura territoriale della CER, i Membri sono altresì organizzati in configurazioni (di seguito "**Configurazioni**"), intendendosi per tali i raggruppamenti di Membri i cui punti di connessione insistono sull'area sottesa alla medesima cabina primaria, secondo la mappatura resa disponibile dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito "**GSE**").

5.4. L'appartenenza di ciascun Membro ad una determinata Configurazione è determinata: a) per i titolari di punti di connessione: dalla cabina primaria cui afferisce il maggior numero di punti medesimi; b) per i non titolari di punti di connessione: dalla cabina primaria del territorio comunale ove il membro ha la propria residenza, domicilio o sede legale.

Articolo 6 (Requisiti per l'ammissione)

6.1. Possono assumere la qualifica di Membro esclusivamente: a) le persone fisiche; b) le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003; c) gli enti territoriali e le autorità locali; d) le amministrazioni comunali; e) gli enti di ricerca e formazione; f) gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale; g) le amministrazioni locali contenute nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6.2. Costituiscono requisiti essenziali per l'ammissione: a) la titolarità ovvero la disponibilità di almeno un punto di connessione ubicato in una Configurazione attiva o da attivare, salvo per i Membri Benefattori e Onorari; b) per le imprese private, che la partecipazione alla comunità non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale; c) la condivisione degli scopi associativi e l'impegno a rispettare il presente Statuto; d) il conferimento alla CER di mandato irrevocabile con rappresentanza per la richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

Articolo 7 (Procedimento di ammissione)

7.1. Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta contenente: a) le generalità complete ovvero la denominazione sociale e i dati del legale rappresentante; b) l'indicazione del codice POD e della cabina primaria di riferimento; c) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6; d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni già adottate dagli organi della CER; e) il mandato irrevocabile di cui all'articolo 6.2, lettera d); f) l'impegno al versamento delle eventuali quote associative.

7.2. Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione entro il termine di novanta giorni dal ricevimento.

7.3. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, la comunicazione deve essere effettuata per iscritto entro novanta giorni e deve contenere le motivazioni del diniego.

Stefano per Midea

Carlo Paoletti





7.4. L'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima riunione utile.

Articolo 8 **(Quote associative)**

8.1. I Membri sono tenuti al versamento dell'eventuale quota associativa annuale, nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea.

8.2. Le quote associative possono essere differenziate per categorie di associati secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

8.3. Le quote sono esigibili alla data del 1° gennaio di ciascun anno. Per i nuovi Membri, la quota è dovuta in proporzione ai mesi residui dell'anno di ammissione.

8.4. Il versamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla richiesta. Il mancato versamento nei termini comporta la sospensione automatica dall'esercizio dei diritti sociali.

8.5. Trascorsi novanta giorni dalla scadenza senza che sia intervenuto il pagamento della quota associativa, il Membro moroso decade automaticamente dalla qualifica di Membro, senza necessità di ulteriore deliberazione. Il Consiglio Direttivo provvede a darne comunicazione scritta all'interessato e a registrare la decadenza nel libro degli associati. La decadenza comporta la perdita di ogni diritto derivante dalla qualifica di Membro, nonché la decadenza da eventuali cariche sociali ricoperte. Le quote associative e i contributi già versati restano acquisiti dalla CER e non sono rimborsabili a nessun titolo.

Articolo 9 **(Diritti degli associati)**

9.1. I Membri hanno diritto di: a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, secondo il principio "una testa, un voto"; b) eleggere gli organi sociali ed essere eletti alle cariche sociali; c) partecipare alle attività della propria Configurazione territoriale; d) essere informati sull'andamento e sulla gestione della CER; e) consultare i libri sociali secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo; f) beneficiare della ripartizione dell'energia elettrica condivisa secondo i criteri stabiliti; g) mantenere tutti i diritti di cliente finale previsti dalla normativa di settore; h) recedere dalla CER in qualsiasi momento.

9.2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati regolarmente iscritti e in regola con il versamento delle quote associative.

Articolo 10 **(Obblighi degli associati)**

10.1. L'appartenenza alla CER comporta l'obbligo di: a) osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; b) versare puntualmente le eventuali quote dovute; c) mantenere un comportamento conforme ai principi di correttezza e buona fede; d) non compiere atti pregiudizievoli per la CER o contrari ai suoi scopi; e) comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati rilevanti ai fini associativi; f) adempiere agli obblighi assunti nei confronti della CER.

Articolo 11 **(Perdita della qualifica di associato)**

11.1. La qualifica di associato si perde per: a) morte, per le persone fisiche; b) estinzione, scioglimento o cessazione, per gli enti; c) recesso; d) esclusione; e) decadenza.

11.2. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo con preavviso di almeno novanta giorni. Il recesso ha effetto dalla data indicata nella comunicazione, nel rispetto del termine di preavviso.

11.3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, nei confronti del Membro che: a) commetta gravi infrazioni alle norme del presente Statuto o dei regolamenti; b) arrechi danni materiali o morali alla CER; c) svolga attività in contrasto o concorrenza con quelle della CER; d) perda i requisiti per l'ammissione; e) sia sottoposto a procedure concorsuali.

11.4. La decadenza opera automaticamente nei confronti del Membro che: a) risulti moroso nel pagamento delle eventuali quote per oltre novanta giorni; b) perda la titolarità o disponibilità del punto di connessione, salvo subentro del nuovo titolare.

11.5. Prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Membro gli addebiti, consentendogli di presentare le proprie giustificazioni entro il termine di quindici giorni.

11.6. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da ogni carica sociale e la perdita di ogni diritto sul patrimonio della CER. Le quote e i contributi versati non sono ripetibili.

TITOLO III PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 12 (Patrimonio)

12.1. Il patrimonio della CER è costituito da: a) beni mobili e immobili che pervengano alla CER a qualsiasi titolo; b) denaro, titoli e valori mobiliari; c) diritti di godimento e diritti di credito; d) donazioni, eredità e legati; e) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; f) ogni altro bene o diritto suscettibile di valutazione economica.

12.2. Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività derivano da: a) eventuali quote associative e contributi dei Membri; b) contributi pubblici e privati; c) proventi derivanti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa; d) proventi dalla cessione di energia elettrica; e) rendite patrimoniali; f) proventi da attività diverse, svolte in conformità agli scopi istituzionali; g) ogni altra entrata ammessa ai sensi della normativa vigente.

12.3. Il patrimonio della CER, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13 (Organi)

13.1. Sono organi della CER: a) l'Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) i Comitati di Configurazione, ove costituiti; e) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge.

13.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Stefano P. U. de

Carlo Beltrame




Articolo 14
(Assemblea degli associati - Disposizioni generali)

- 14.1. L'Assemblea è l'organo sovrano della CER ed è composta da tutti i Membri in regola con il versamento delle eventuali quote sociali.
- 14.2. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 14.3. L'avviso di convocazione deve essere inviato a ciascun Membro almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza mediante posta elettronica ordinaria oppure con affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale.
- 14.4. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede della CER o in altro luogo, purché in Italia.
- 14.5. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.
- 14.6. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Membri.

Articolo 15
(Assemblea ordinaria - Competenze)

- 15.1. L'Assemblea ordinaria: a) approva il bilancio di esercizio; b) determina il numero e nomina i componenti del Consiglio Direttivo; c) nomina il Presidente; d) nomina, quando previsto, l'Organo di Controllo; e) delibera sugli indirizzi e le direttive generali della CER; f) determina l'ammontare delle eventuali quote associative annuali; g) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione della CER che il Presidente riterrà di sottoporle; h) delibera sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di ammissione e di esclusione; i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 16
(Assemblea straordinaria - Competenze)

- 16.1. L'Assemblea straordinaria delibera: a) sulle modificazioni dello Statuto; b) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; c) sulla nomina, sulla revoca e sui poteri dei liquidatori; d) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 17
(Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea ordinaria)

- 17.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita: a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Membri; b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Membri presenti.
- 17.2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Articolo 18
(Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea straordinaria)

- 18.1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 18.2. Per le modifiche dello Statuto relative ai criteri di ripartizione dei benefici economici di cui al successivo articolo 28, è richiesto il voto unanime dei Membri Produttori e dei Membri Consumatori.

Articolo 19

(Svolgimento dell'Assemblea)

19.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio presidente.

19.2. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario, anche non associato.

19.3. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati delle votazioni.

19.4. Ogni Membro ha diritto ad un voto. È ammessa la rappresentanza per delega conferita per iscritto ad altro Membro. Ciascun Membro non può rappresentare più di cinque Membri.

19.5. Le votazioni si svolgono con voto palese.

19.6. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 20

(Assemblea in modalità telematica)

20.1. L'Assemblea può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che: a) sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire.

20.2. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Articolo 21

(Comitati di Configurazione)

21.1. Per ciascuna Configurazione può essere costituito un Comitato di Configurazione con funzioni consultive e propositive in ordine alle attività della Configurazione medesima.

21.2. La costituzione del Comitato di Configurazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta di almeno un terzo dei Membri appartenenti alla Configurazione.

21.3. Il Comitato di Configurazione è composto da tre componenti eletti dai Membri della Configurazione per un periodo di tre anni, rieleggibili.

21.4. Il Comitato di Configurazione esprime pareri in ordine a: a) criteri di ripartizione della tariffa premio e degli altri benefici economici maturati dalla Configurazione; b) individuazione dei progetti e delle iniziative di carattere sociale e ambientale da realizzare nel territorio della Configurazione; c) modalità operative specifiche della Configurazione, nel rispetto del presente Statuto e della Normativa Applicabile.

Articolo 22

(Consiglio Direttivo - Composizione e durata)

22.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione della CER ed è composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, secondo quanto determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

Stefano Filzede

Carlo Beltrame

AK

22.2. I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea anche tra non associati, purché in possesso di adeguate competenze e professionalità.

22.3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

22.4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli mediante cooptazione. I componenti così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Articolo 23

(Consiglio Direttivo - Competenze)

23.1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della CER, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea.

23.2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio Direttivo: a) attua le deliberazioni dell'Assemblea; b) predispone il bilancio di esercizio; c) delibera sull'ammissione dei Membri; d) propone all'Assemblea l'esclusione dei Membri; e) stipula contratti, mandati e convenzioni; g) amministra il patrimonio della CER; f) delibera l'istituzione di eventuali Comitati di Configurazione; g) adotta regolamenti interni di esecuzione del presente Statuto; h) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Articolo 24

(Consiglio Direttivo - Funzionamento)

24.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

24.2. Le riunioni sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno otto giorni, salvo i casi di urgenza per i quali il preavviso può essere ridotto a ventiquattro ore.

24.3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

24.4. Il Consiglio può riunirsi anche in modalità telematica, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 20.

24.5. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 25

(Presidente)

25.1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo.

25.2. Il Presidente: a) ha la rappresentanza legale della CER di fronte ai terzi e in giudizio; b) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; c) sottoscrive gli atti e i contratti inerenti all'attività associativa; d) sovrintende all'andamento generale della CER; e) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; f) nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione utile.

25.3. Il Presidente può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti ad altri componenti del Consiglio Direttivo.

25.4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, ove nominato, o dal componente del consiglio più anziano di età.

Articolo 26

(Organo di Controllo)

- 26.1. Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, anche monocratico.
- 26.2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
- 26.3. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile.

TITOLO V
GESTIONE DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE

Articolo 27
(Referente della comunità energetica rinnovabile)

27.1. La CER, in qualità di Referente della comunità energetica rinnovabile ai sensi e per gli effetti della Delibera ARERA 727/2022 e della Normativa Applicabile, è responsabile per: a) la gestione tecnica e amministrativa dei rapporti con il GSE; b) la richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione; c) la gestione dei flussi informativi con i Membri e con i soggetti terzi; d) il calcolo e la proposta di ripartizione dell'energia condivisa; e) ogni altra attività tecnica necessaria per il funzionamento della CER.

Articolo 28
(Criteri di ripartizione dei benefici economici)

28.1. I benefici economici derivanti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa sono ripartiti tra i Membri secondo criteri di equità, proporzionalità e solidarietà, al netto delle spese e degli oneri sostenuti dalla CER e nel rispetto dei vincoli imposti dalla Normativa Applicabile.

28.2. I criteri di ripartizione devono prevedere che: a) la tariffa premio di cui all'Allegato 1 del Decreto CER, per la quota eccedente le percentuali stabilite dalla Normativa Applicabile, sia destinata esclusivamente ai consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzata per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti; b) l'eventuale contributo PNRR sia destinato integralmente ai soggetti che hanno sostenuto l'investimento per la realizzazione degli impianti.

Articolo 29
(Regolamento Generale e Regolamenti di Configurazione)

29.1. Il Consiglio Direttivo adotta un regolamento generale interno di attuazione (di seguito "**Regolamento Generale**") nel quale sono disciplinate: a) le procedure operative, organizzative, gestionali e contabili per il funzionamento della CER; b) le modalità tecniche e i criteri specifici per la ripartizione dei benefici economici derivanti dall'energia condivisa; c) le procedure per la gestione dei rapporti con il GSE; d) ogni altra disposizione di dettaglio necessaria per l'attuazione del presente Statuto ed il rispetto della Normativa Applicabile.

29.2. Ciascuna Configurazione, per il tramite del proprio Comitato di Configurazione ove costituito, può proporre al Consiglio Direttivo, in alternativa al Regolamento Generale, l'adozione di un regolamento specifico di Configurazione (di seguito "**Regolamento di Configurazione**") per la disciplina delle peculiarità territoriali, ferma restando la necessaria conformità al presente Statuto e alla Normativa Applicabile.

29.3. In assenza di specifico Regolamento di Configurazione, trovano integrale applicazione le disposizioni del Regolamento Generale.

Articolo 30

Stefano P. Mude

Carlo Betti

AA

(Governance digitale e strumenti telematici)

30.1. La CER promuove l'utilizzo di strumenti digitali per garantire la massima partecipazione dei Membri e l'efficienza gestionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di amministrazione digitale e firma elettronica.

30.2. Il Consiglio Direttivo può deliberare lo svolgimento delle votazioni assembleari mediante piattaforma elettronica.

30.3. Tutti gli atti, i contratti e i documenti della CER possono essere sottoscritti anche con firma elettronica semplice, ai sensi del Regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014 e del Codice dell'Amministrazione Digitale. I Membri ed i relativi firmatari, rinunciano pertanto a disconoscere la sottoscrizione così apposta.

30.4. La CER può adottare una piattaforma digitale per la gestione operativa che consenta: a) la consultazione in tempo reale dei dati di produzione e consumo energetico; b) l'accesso riservato ai documenti sociali e ai verbali degli organi; c) la comunicazione tra Membri e con gli organi sociali; d) la gestione delle richieste di ammissione e recesso; e) il monitoraggio dei benefici economici maturati e distribuiti; f) la rendicontazione trasparente delle attività della CER.

TITOLO VI BILANCIO E LIBRI SOCIALI

Articolo 31 (Esercizio sociale e bilancio)

31.1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

31.2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio ed i relativi allegati.

31.3. Il bilancio deve essere depositato presso la sede della CER almeno otto giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione, affinché i Membri possano prenderne visione.

31.4. Il bilancio è approvato dall'Assemblea ordinaria nei termini di legge.

Articolo 32 (Libri sociali)

32.1. La CER deve tenere: a) il libro degli associati; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dei Comitati di Configurazione, ove costituiti; e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove nominato.

32.2. I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alle lettere d) ed e) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

32.3. Tutti i Membri hanno diritto di esaminare i libri sociali mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che stabilisce tempi e modalità della consultazione.

32.4. I libri sociali possono essere tenuti con modalità informatiche nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale. La consultazione può avvenire anche mediante accesso alla piattaforma digitale con credenziali personali rilasciate a ciascun Membro.

TITOLO VII
SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33
(Scioglimento e liquidazione)

33.1. La CER si scioglie per: a) deliberazione dell'Assemblea straordinaria; b) raggiungimento o sopravvenuta impossibilità degli scopi; c) venir meno della pluralità dei Membri; d) altre cause previste dalla legge.

33.2. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

33.3. Esperita la liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto ad uno o più Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 34
(Conflitti di interesse)

34.1. I componenti degli organi sociali che rivestano cariche o interessi in imprese o enti esclusi dalla partecipazione alla CER ai sensi del presente Statuto e della Normativa Applicabile, sono tenuti a dichiarare tale situazione all'atto della nomina.

34.2. In caso di deliberazioni relative a rapporti tra la CER e tali soggetti, il componente interessato deve astenersi dal partecipare alle discussioni e votazioni, assicurando che ogni decisione sia assunta nell'interesse esclusivo della CER e dei suoi Membri.

34.3. La violazione di quanto sopra costituisce giusta causa di revoca dalla carica, su deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 35
(Clausola compromissoria)

35.1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione in via amichevole. La parte interessata dovrà comunicare per iscritto la volontà di attivare la procedura, indicando l'oggetto della controversia.

35.2. In caso di mancata conciliazione entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale del luogo ove ha sede l'Associazione.

Articolo 36
(Conformità alla normativa applicabile)

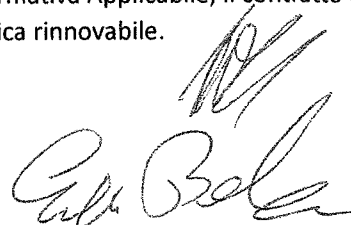
36.1. La CER si impegna a mantenere la piena conformità del proprio Statuto e della propria operatività alla Normativa Applicabile in materia di comunità energetiche rinnovabili.

36.2. Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportare al presente Statuto le modifiche di carattere formale eventualmente richieste dalle autorità competenti ai fini dell'ottenimento di autorizzazioni, iscrizioni o riconoscimenti, dandone comunicazione alla prima Assemblea utile per la ratifica.

36.3. Il presente Statuto costituisce, ai sensi e per gli effetti della Normativa Applicabile, il contratto di diritto privato che disciplina i rapporti tra i Membri della comunità energetica rinnovabile.

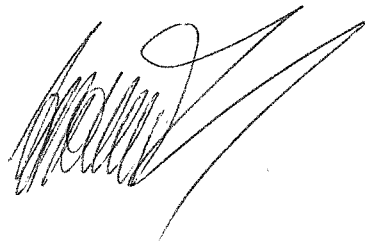
Articolo 37
(Rinvio)





37.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e la Normativa Applicabile in materia di comunità energetiche rinnovabili.

Stefano Julliano
Ciro Grotto
André Hall

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping diagonal stroke at the end.